



DAS IN CONDOMINIO

Più tutela alla gestione condominiale

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

Contratto di assicurazione di Tutela legale per il condominio

Set informativo che contiene:

- DIP (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.



Polizza di tutela legale per i condomini

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA

Prodotto: DAS in Condominio

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS, al n. 1.00028, autorizzata con Decreto Ministeriale n. 3646 del 26/11/1959.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale per il condominio che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del condominio, dell'amministratore e dei dipendenti dello stabile.



Che cosa è assicurato?

La copertura di tutela legale offre:

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) è di 25.000 euro per sinistro, senza limite annuo. È possibile aumentare tale somma fino a 75.000 euro per sinistro, o diminuirla fino a 15.000 euro per sinistro.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ **Ambito penale:** difesa in caso di procedimento penale;
- ✓ **Ambito amministrativo:** prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge, inclusa la fase antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio;
- ✓ **Ambito civile extracontrattuale:** prevede tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi e ad integrazione dell'RC per danni causati, compresa la chiamata in causa dell'assicuratore di RC;
- ✓ **Ambito civile contrattuale:** prevede tutela legale per controversie con fornitori del condominio, controversie individuali di lavoro con dipendenti del condominio, controversie riguardanti il condominio, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali.

È possibile estendere la garanzia, come opzioni che prevedono un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:

- ✓ Pacchetto incentivi fiscali;
- ✓ Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero quote condominiali - 4 casi;
- ✓ Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero quote condominiali - casi illimitati.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è esclusa per:

- ✗ eventi che derivano da fatti dolosi dell'assicurato; in caso di avvio di un procedimento penale per delitto doloso, DAS rimborsa le spese di difesa sostenute solo se l'assicurato è assolto o prosciolto con sentenza inappellabile, o se il procedimento si conclude con un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o derubricazione del reato da doloso a colposo, patteggiamento, prescrizione del reato, mentre sono in ogni caso esclusi gli altri casi di estinzione del reato;
- ✗ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- ✗ controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- ✗ controversie relative alla compravendita e costruzione di beni immobili e per i vizi occulti manifestatisi successivamente;
- ✗ controversie con Istituti o Enti Previdenziali e Sociali;
- ✗ richieste di risarcimento danni extracontrattuali causati dall'assicurato a terzi, se l'assicurato ha una assicurazione di RC non in regola con il pagamento dei premi o se viola il patto di gestione della lite previsto dall'assicurazione di RC.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale** per:

- ! le controversie e procedimenti relativi alle singole unità immobiliari del condominio o a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
- ! la materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo quanto esplicitamente indicato nelle garanzie scelte;
- ! le vertenze con condomini/conduttori, salvo quanto esplicitamente previsto nelle garanzie scelte;
- ! le controversie di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
- ! le controversie nei confronti di DAS;
- ! l'azione in giudizio se il valore economico di una controversia civile o della sanzione amministrativa pecuniaria è inferiore a 500 euro.

DAS **non copre** le seguenti spese:

- ! spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS e in generale le spese non concordate con DAS;
- ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forfensivi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 147/2022;
- ! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
- ! spese di viaggio e soggiorno dell'avvocato e del perito;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! spese rimborsate dalla controparte;
- ! spese per esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo e in ogni caso le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali;
- ! spese ulteriori a quelle del proprio legale per transazioni con la controparte non autorizzate da DAS;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indetraibile nelle fatture dei professionisti incaricati.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali.
- ✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali.
- ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per le restanti garanzie.



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Devi denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso.
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori.
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia.
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste.
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere.
- Devi comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo e autorizzare l'azione. Se le tue pretese non presentano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio.



Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, trimestrali o quadrimestrali, con maggiorazione del premio del 3%. L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Il premio può essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- per ripensamento nei primi 30 giorni dalla decorrenza se non è già stato denunciato un sinistro;
- nei primi 30 giorni dalla decorrenza, per ripensamento, a meno che nel frattempo non abbia già denunciato un sinistro;
- se non intendi rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se non hai più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell'attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Assicurazione di tutela legale per il condominio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: DAS in Condominio

Data di aggiornamento: 01/02/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione è una Società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona; recapito telefonico: +39 045.8372611; sito internet: <https://www.das.it>; indirizzo di posta elettronica: info@das.it; indirizzo PEC: dasdifesalegale@pec.das.it ed è iscritta al numero 1.00028 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 60.873.216, di cui risultato economico di periodo € 17.576.855. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 192% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.das.it>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

GARANZIA BASE: Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, DAS assicura il rischio della difesa da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'assicurato, alle seguenti condizioni: in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'evento a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione; in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza nei limiti del massimale di polizza; se l'assicurato non ha un'assicurazione di responsabilità civile, o in presenza di tale polizza che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, eccetto il dolo o la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurato: la garanzia opera in primo rischio fino a 5.000 euro per evento.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Pacchetto incentivi fiscali: opera per sostenere davanti alla commissione tributaria competente un contenzioso in ambito fiscale/tributario con l'Agenzia delle Entrate ed altri Enti preposti in materia di agevolazioni per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti previsti dalla normativa vigente (es. Ecobonus, Sismabonus, ecc), comprese le impugnazioni dei relativi atti/procedimenti. La garanzia viene prestata anche a favore dei singoli condomini appartenenti al Condominio indicato in polizza, se la controversia si riferisce alle parti comuni del Condominio

Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero quote condominiali – 4 casi: la garanzia viene estesa alle controversie con condomini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con eventi limitati per anno assicurativo.

Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero quote condominiali – casi illimitati: la garanzia viene estesa alle controversie con condomini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con eventi illimitati per anno assicurativo



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **Opposizione contro una sanzione amministrativa (ricompresa nella garanzia base)**, nella fase antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso, viene prestata con il limite di 5.000,00 euro per sinistro; 2 la garanzia **Citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile (ricompresa nella garanzia base)** opera con il limite di 2.500 euro per evento.

La garanzia **Pacchetto incentivi fiscali** opera alle seguenti condizioni: esclusivamente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso; con il limite di un solo sinistro per anno assicurativo; per lavori di ristrutturazione, restauro e manutenzione che si concludono durante il periodo di validità del contratto; se la controversia coinvolge più assicurati, a condizione che si facciano assistere da un unico legale scelto di comune accordo tra loro.

La garanzia **Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero quote condominiali – 4 casi** prevede il limite di 4 (quattro) eventi per anno assicurativo.

Per la garanzia **Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero quote condominiali – casi illimitati** valgono i seguenti limiti: un massimale per anno assicurativo di 100.000 euro per i casi avvenuti in ciascuna annualità assicurativa; in giudizio viene applicata una franchigia assoluta pari a 1.500 euro sulle spese da rimborsare per ciascun sinistro se l'assicurato intende avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia anziché di un legale indicato da DAS.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al condominio, per la tutela legale del condominio.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 24,25% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; tramite il sito internet della Compagnia www.das.it via mail all'indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	E' obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC dasdifesaegale@pec.das.it o presso la Sede Legale di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziiazione assistita	E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a DAS..
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - <u>arbitrato</u> in caso di conflitto di interessi o di accordo sulla gestione delle prestazioni per la Sezione Tutela Legale le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile è pari al 21,25%
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link oblio-oncologico.pdf .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.	

DAS in Condominio

Condizioni di assicurazione

Indice

	DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO	Pg. 2
	SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO?	Pg. 4
	Articolo 1.1 – Oggetto dell'assicurazione - Pacchetto base "Tutela Legale Condominio" Articolo 1.2 – Estensione di garanzia "Pacchetto incentivi fiscali" Articolo 1.3 – Estensione di garanzia "Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero quote condominiali - 4 casi" Articolo 1.4 – Estensione di garanzia "Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero quote condominiali - casi illimitati" Articolo 1.5 – Chi è assicurato	
	SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO?	Pg. 5
	Articolo 2.1 – Esclusioni	
	SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	Pg. 5
	Articolo 3.1 – Limitazioni di copertura comuni Articolo 3.2 – Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia "Pacchetto incentivi fiscali" Articolo 3.3 – Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS	
	SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA?	Pg. 6
	Articolo 4.1 – Estensione territoriale delle garanzie	
	SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	Pg. 6
	Articolo 5.1 – Cosa fare in caso di sinistro Articolo 5.2 – Modalità di gestione delle prestazioni Articolo 5.3 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza Articolo 5.4 – Esonero di responsabilità Articolo 5.5 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni Articolo 5.6 – Altre assicurazioni per lo stesso rischio Articolo 5.7 – Corretta informazione sul rischio che viene assunto Articolo 5.8 – Cosa fare in caso di variazione del rischio Articolo 5.9 – Modalità di comunicazione con DAS Articolo 5.10 – Prescrizione	
	SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE?	Pg. 9
	Articolo 6.1 – A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione Articolo 6.2 – Aggiornamento del premio e del massimale per indicizzazione	
	SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	Pg. 9
	Articolo 7.1 – Periodo di validità del contratto Articolo 7.2 – Quando un sinistro è considerato in garanzia	
	SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?	Pg. 10
	Articolo 8.1 – 30 giorni per ripensarci: il diritto di ripensamento Articolo 8.2 – Disdetta Articolo 8.3 – Recesso per cessazione del rischio o a seguito di sinistro	
	DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Pg. 10
	Articolo 9 – Foro competente Articolo 10 – Tasse e imposte Articolo 11 – Richiamo alle norme di legge Articolo 12 – Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	

Guida alla lettura

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato **“in grassetto”** i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse. Le parole *in corsivo* si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni.

Definizioni utilizzate in questo contratto

Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Franchigia	Quota di spese che restano a carico dell'assicurato.
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro.
Parti	Il contraente e DAS.
Patteggiamento	È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente “applicazione della pena su richiesta delle parti”). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno “sconto” della pena fino al limite di un terzo.
Periodo di validità del contratto	Periodo che intercorre tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Prescrizione del reato	Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice di penale agli artt. 157-161.
Risoluzione amichevole delle controversie	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
Spese di soccombenza	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene a questo contratto, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'assicurato ma che sarebbero onere della controparte.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia.



SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?

ARTICOLO 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - PACCHETTO BASE "TUTELA LEGALE CONDOMINIO"

1.1.1. DAS tutela i diritti dell'assicurato nell'ambito del condominio.

1.1.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti per i delitti dolosi all'articolo 2.1.1 lettera h)**;
- b) presentare opposizione contro una *sanzione amministrativa* davanti all'autorità competente per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria**. Sono incluse le spese per la difesa dell'assicurato nell'eventuale fase, prevista dalla legge, antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso (ad esempio, per la presentazione di scritti difensivi o per la richiesta di audizione) **nel limite di 5.000,00 euro per sinistro**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

- i. Regolamento Europeo Privacy (GDPR, Regolamento 679/2016) e Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003), e successive modifiche e integrazioni;
 - ii. Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008);
 - iii. Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo n. 152/2006).
- c) ottenere assistenza legale per il risarcimento di un *danno extracontrattuale* subito a causa di *fatto illecito* di terzi;
- d) difendersi da richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto *fatto illecito* dell'assicurato. Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:
- i. in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'evento: **a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza**;
 - ii. in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei *premi* che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e *soccombenza* **fino all'importo del massimale indicato in polizza**;
 - iii. se l'assicurato non ha un'assicurazione di responsabilità civile, o in presenza di tale *polizza* che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, **eccetto il dolo o la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurato**: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e *soccombenza* **fino all'importo massimo di 5.000 euro per evento**; ad esempio, la garanzia di tutela legale opera a queste condizioni se la *polizza* di responsabilità civile prevede una *franchigia* o uno scoperto o se l'assicuratore di responsabilità civile non prende in carico la richiesta di risarcimento per mancanza di responsabilità dell'assicurato;
- e) richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 2.500 euro per evento**;
- f) sostenere *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale che riguardano:
- 1. *controversie* con i fornitori, per inadempienze, proprie o di controparte, su forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le *controversie* che riguardano lavori di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e quelle con compagnie di assicurazione per le *polizze* che riguardano il condominio;
 - 2. *controversie* individuali di lavoro con dipendenti del condominio;
 - 3. diritto di proprietà e altri diritti reali, sulle parti comuni del condominio.

1.1.3. In relazione a tali *eventi*, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle *controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.3 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS"**.

1.1.4. Per i medesimi *eventi* DAS, su richiesta dell'assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Estensioni di garanzia

(valide solo se espressamente indicate in *polizza* e se per esse è stato corrisposto il relativo *premio*)

ARTICOLO 1.2 - GARANZIA "PACCHETTO INCENTIVI FISCALI"

1.2.1. La garanzia opera per sostenere davanti alla commissione tributaria competente un contenzioso in ambito fiscale/tributario con l'Agenzia delle Entrate o altri enti preposti in materia di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti previsti dalla normativa vigente (es. Ecobonus, Sismabonus, ecc), comprese le impugnazioni dei relativi atti/procedimenti.

1.2.2. La garanzia viene prestata anche a favore dei singoli condòmini appartenenti al condominio indicato in *polizza*, se il contenzioso si riferisce alle parti comuni del condominio.

1.2.3. In tutti i casi la garanzia opera alle seguenti condizioni:

- 1. **esclusivamente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso;**
- 2. **con il limite di un solo *sinistro* per anno assicurativo;**
- 3. **per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica che si concludono durante il periodo di validità del contratto;**

¹ Come previsto dall'art. 1917 del codice civile

4. se il contenzioso coinvolge più *assicurati*, solo tramite l'assistenza di un unico legale, scelto di comune accordo tra di essi, a cui abbiano rilasciato la relativa procura. *DAS* non si fa carico degli onorari per l'assistenza legale prestata da legali diversi.

ARTICOLO 1.3 - GARANZIA "VERTENZE CON CONDOMINI E/O CONDUTTORI E RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI - 4 CASI"

1.3.1. La garanzia viene estesa alle *controversie* con condomini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle per il recupero delle quote condominiali, con il **limite di 4 (quattro) eventi per anno assicurativo**.

ARTICOLO 1.4 - GARANZIA "VERTENZE CON CONDOMINI E/O CONDUTTORI E RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI - CASI ILLIMITATI"

1.4.1. La garanzia viene estesa alle *controversie* con condomini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle per il recupero delle quote condominiali, con *eventi* illimitati per anno assicurativo; **tale garanzia opera con un massimale di 100.000 euro per i casi avvenuti in ciascuna annualità assicurativa.**

1.4.2. **Se l'assicurato deve sostenere un'azione in giudizio per la gestione di tali controversie, una quota della spesa resta a suo carico se intende avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia anziché di un legale indicato da DAS. DAS infatti applica in questi casi una franchigia assoluta pari a 1.500 euro sulle spese da rimborsare per ciascun sinistro.**

1.4.3. La franchigia non viene invece applicata:

- a) se l'assicurato intende avvalersi dell'assistenza di un legale incaricato da DAS;
- b) se si verifica un conflitto di interessi fra l'assicurato e DAS.

ARTICOLO 1.5 - CHI È ASSICURATO

1.5.1. Le garanzie operano a favore:

- a) del *contraente*;
- b) dell'amministratore di condominio;
- c) degli eventuali dipendenti per fatti o *eventi* connessi allo svolgimento dei loro incarichi;
- d) dei singoli condòmini **solo per quanto espressamente previsto dalla garanzia facoltativa "Pacchetto incentivi fiscali"**.



SEZIONE 2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?

ARTICOLO 2.1 - ESCLUSIONI

2.1.1. La garanzia è esclusa:

- a) per la materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa, salvo nei procedimenti penali e salvo quanto espressamente previsto nelle garanzie scelte;
- b) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- c) per fatti conseguenti a *eventi* bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- d) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- e) per *controversie* che riguardano rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili e per i vizi occulti manifestatisi successivamente;
- f) vertenze con condomini o conduttori, salvo quanto espressamente previsto nelle garanzie scelte;
- g) per *controversie* con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- h) per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell'assicurato; se l'assicurato è indagato o imputato per *delitto doloso*, la garanzia opera solo se viene assolto o proscioltto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da *doloso* a colposo, *patteggiamento*, *prescrizione del reato*. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- i) per *controversie* di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
- j) per richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, se l'assicurato ha una *assicurazione* di responsabilità civile che non è in regola con il pagamento dei *premi* o se viola il patto di gestione della lite previsto da tale *assicurazione*;
- k) per *controversie* nei confronti di DAS.



SEZIONE 3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ARTICOLO 3.1 - LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI

3.1.1. La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della *controversia* o il valore della *sanzione amministrativa* pecuniaria, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per *controversie* e procedimenti che si riferiscono alle singole unità immobiliari del condominio o a beni immobili diversi da quello indicato come indirizzo del *contraente*.

3.1.2. In caso di *controversia* tra *contraente* e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del *contraente*.

ARTICOLO 3.2 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "PACCHETTO INCENTIVI FISCALI"

La garanzia non vale per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali competenti.

ARTICOLO 3.3 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

3.3.1. *DAS* non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
- b) spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato e/o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, *DAS* sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro per *sinistro*, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*assicurato* secondo il principio di solidarietà;
- h) spese rimborsate dalla controparte. Se *DAS* ha anticipato tali spese, l'*assicurato* deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della *controversia*, se tale *controversia* si conclude con una *transazione* non concordata con *DAS*;
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'*assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- l) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, *peritali* e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento).

3.3.2. Per la garanzia facoltativa "Vertenze con condomini e/o conduttori e recupero quote condominiali - casi illimitati", se l'*assicurato* deve sostenere un'azione in giudizio e intende avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia anziché di un legale indicato da *DAS*, viene applicata una *franchigia* assoluta pari a 1.500 euro sulle spese da rimborsare per ciascun *sinistro*. La *franchigia* non viene invece applicata:

- a) se l'*assicurato* intende avvalersi dell'assistenza di un legale incaricato da *DAS*;
- b) se si verifica un conflitto di interessi fra l'*assicurato* e *DAS*.



SEZIONE 4 - DOVE VALE LA COPERTURA?

ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per i *sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di *danni extracontrattuali* subiti o causati o di procedimento penale;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di *controversie di diritto civile* di natura contrattuale;
- c) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.

4.1.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *sinistri* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



SEZIONE 5 - CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ARTICOLO 5.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l'*assicurato* deve segnalare l'accaduto a *DAS* appena possibile.

La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta dell'*assicurato*, per il tramite di una delle seguenti modalità:

- a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- b) sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".

5.1.2. *DAS* raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

5.1.3. **Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

5.1.4. **Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.**

5.1.5. **In caso di procedimento penale, l'assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

5.1.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato deve chiamare il **numero verde 800.84.90.90** e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati³. A tal fine l'assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per risolvere la controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole* delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

5.2.2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

5.2.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all'*arbitrato* previsto all'articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza.**

5.2.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; **se l'assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- b) **l'assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

5.2.5. **In caso di procedimento penale per delitto doloso, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.**

5.2.6. **DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (sinistro unico):**

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;**
- c) **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

5.2.7. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;**

³ Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05

- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di **DAS**, alcuna *transazione* o accordo per definire la *controversia* che preveda a carico di **DAS** spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*assicurato*. Se l'*assicurato* procede senza autorizzazione, **DAS** garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. **DAS** non è responsabile dell'operato di legali e periti.

5.4.2. **DAS** non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'*assicurato*.

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*assicurato* e **DAS** sulla gestione delle prestazioni, sia l'*assicurato* sia **DAS** possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle *parti* o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. L'*assicurato* e **DAS** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti**.

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*assicurato*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza**.

5.5.4. L'*assicurato* che intende, in alternativa, adire l'autorità giudiziaria è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs 28 del 4 marzo 2010. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. Se il *contraente* e/o l'*assicurato* hanno sottoscritto altre *assicurazioni* per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un sinistro** devono darne avviso a tutti gli *assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri⁴.

5.6.2. Se il *contraente* e/o l'*assicurato* omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, **DAS** non procederà a erogare alcuna prestazione.

5.6.3. Il *contraente* non può stipulare più *polizze* con **DAS** per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da **DAS**. Se contravviene a questo obbligo, **DAS** erogherà le proprie prestazioni nel limite del *massimale* più alto fra quelli previsti dalle *polizze* stipulate.

ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. Il *contraente* deve fornire a **DAS** tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

5.7.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione*⁵.

ARTICOLO 5.8 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. Il *contraente* è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio *assicurato*.

5.8.2. Se **DAS** viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, può richiedere al *contraente* la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del *premio*, fatto salvo il diritto di recesso⁶.

5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione*⁷.

5.8.4. Il *contraente* può comunicare per iscritto a **DAS** anche la diminuzione del rischio. **DAS** ridurrà il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *contraente*⁸, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS

5.9.1. Tutte le comunicazioni che l'*assicurato* e il *contraente* effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di *assicurazione*, e vanno indirizzate a **DAS** o all'intermediario cui la *polizza* è assegnata.

5.9.2. Le comunicazioni con **DAS** possono avvenire:

- a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
- b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it

5.9.3. Per denunciare un *sinistro*, l'*assicurato* deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 5.1.

5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di *sinistro* il *contraente* dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 8.3.2.

5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il *contraente* o l'*assicurato* fanno al broker impegnano **DAS** a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da **DAS** al broker si intende come fatta all'*assicurato* o al *contraente*.

⁴ Come previsto dall'art. 1910 del codice civile

⁵ Come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile

⁶ Come previsto dall'art. 1898 del codice civile

⁷ Come previsto dall'art. 1898 del codice civile

⁸ Come previsto dall'art. 1897 del codice civile

ARTICOLO 5.10 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda⁹. Da ciò ne deriva che le denunce di *sinistro* e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comportano per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.



SEZIONE 6 - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo che il *contraente* deve pagare, detto *premio*, è riportato in *polizza*. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest'ultimo caso il *premio* viene aumentato del 3%. L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.
6.1.2. Il *premio* deve essere pagato all'intermediario cui la *polizza* è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

ARTICOLO 6.2 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE

Se la *polizza* prevede un premio indicizzato, il *massimale* e il *premio* sono calcolati in base all'«indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale il *massimale* e il *premio* verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
- se, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il *massimale* o il *premio* superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il *contraente* sia DAS possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il *massimale* e il *premio* rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato;
- in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; il *contraente* in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.



SEZIONE 7 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produrrà i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

7.1.2. L'assicurazione scade il giorno indicato in *polizza* se non viene rinnovata. **Il rinnovo è tacito di anno in anno in mancanza di disdetta con le modalità indicate alla sezione 8.**

7.1.3. **Se il *contraente* non paga il *premio* o le rate di *premio* successive, l'assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze¹⁰.**

ARTICOLO 7.2 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.2.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*.

7.2.2. La garanzia si estende agli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro un (1) anno dalla sua cessazione.**

7.2.3. **Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un *sinistro* è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione.** Questa limitazione non vale se:

- la *controversia* riguarda la ristrutturazione, il restauro o la manutenzione di un immobile e le attività preliminari richieste dalla normativa vigente per usufruire dei benefici fiscali, a condizione che i lavori siano iniziati dopo la decorrenza dell'assicurazione;
- la *controversia* riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici o di wallbox (colonnine di ricarica dei veicoli elettrici);
- la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

7.2.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo¹¹.

7.2.5. Per determinare la data in cui avviene un *sinistro*, DAS considera:

- la data del primo *evento* che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per *danni extracontrattuali*;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *sanzioni amministrative*;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

⁹ Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

¹⁰ A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile

¹¹ Artt. 374-376 del codice di procedura penale

DAS in Condominio

Condizioni di assicurazione

7.2.6. Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.



SEZIONE 8 - COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

ARTICOLO 8.1 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

8.1.1. Una volta firmata la polizza e pagato il premio il contraente ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l'assicurazione cessa dalla data di decorrenza e il premio pagato viene rimborsato al netto delle imposte assicurative di legge.

8.1.2. Se l'assicurato richiede una prestazione a DAS prima dei 30 giorni utili, la polizza si considera definitivamente accettata dal contraente.

ARTICOLO 8.2 - DISDETTA

Se il contraente o DAS non intendono rinnovare l'assicurazione alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.9.2.

ARTICOLO 8.3 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

8.3.1. Se il contraente non ha più bisogno dell'assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il contraente di pagare le rate del premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.

8.3.2. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il contraente sia DAS possono recedere dall'assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il contraente, l'assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l'assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del contraente.

8.3.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente o l'assicurato.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

In particolare, l'assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà¹².

ARTICOLO 12 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone DAS a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni di assicurazione - Mod. CA 2022/DIC - Documento aggiornato a marzo 2022

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I

¹² Secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile